# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

**Anno 1907** | **ROMA — Sabato, 27 luglio** | **Numero 178.**

**DIREZIONE**
*in Via Larga nel Palazzo Baleani*

**Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi**

**AMMINISTRAZIONE**
*in Via Larga nel Palazzo Baleani*

**Abbonamenti**

| | | | |
|---|---|---|---|
| In Roma, presso l'Amministrazione | anno L. 32; | semestre L. 17; | trimestre L. 9 |
| » a domicilio e nel Regno | » » 36; | » » 19; | » » 10 |
| Per gli Stati dell Unione postale | » » 80; | » » 41; | » » 22 |

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

**Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.**

**Inserzioni**

Atti giudiziari . . . . . . . . . . . L. [illegible] [illegible] linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . . . . . . . . » 0.30

**Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.**

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi

*Un numero separato in Roma cent.* **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent* **20** *— nel Regno cent* **30** *— all'Estero cent.* **35**
*Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.*


## SOMMARIO

PARTE UFFICIALE



PARTE NON UFFICIALE



# Parte Ufficiale

## LEGGI E DECRETI

*Il numero 530 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

**VITTORIO EMANUELE III**
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D'ITALIA**

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Sono approvate le variazioni per l'assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907 indicate nelle tabelle annesse alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 19 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO

Tabella **A.**

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

***ASSESTAMENTO** dello stato di previsione dell'entrata del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-1907.*

| N. dei capitoli | DENOMINAZIONE | Previsioni rettificate per l'esercizio finanziario 1906-907 |
|---|---|---|
| | CATEGORIA I. — Entrate effettive. | |
| | TITOLO I. **Entrate ordinarie.** | |
| | Rendite patrimoniali. | |
| 1. | Interessi sul conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti | 28,000 — |
| 2. | Rendita dei titoli di proprietà del fondo per l'emigrazione | 265,000 — |
| | Totale. | 293,000 — |
| | Contributi a carico dei vettori. | |
| 4. | Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti | 2,400,000 — |
| 5. | Depositi fatti dai vettori pel pagamento degli stipendi e delle indennità d'arma dovuta ai medici militari incaricati del servizio sanitario sulle navi viaggianti e delle indennità dovute ai medesimi od ai commissari viaggianti | 440,000 — |
| | Totale. | 2,840,000 — |
| | CATEGORIA II. — Movimento di capitali. | |
| 10. | Alienazione o rimborso di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di proprietà del fondo per l'emigrazione | 514,030 — |
| | Totale. | 514,030 — |

*Riepilogo dello stato di previsione dell'entrata del fondo per l'emigrazione rettificato per l'esercizio finanziario 1906-1907.*

| | Previsioni rettificate per l'esercizio finanziario 1906-907 |
|---|---|
| CATEGORIA I. — Entrate effettive. | |
| TITOLO I. **Entrate ordinarie.** | |
| Rendite patrimoniali | 293,000 — |
| Contributi a carico dei vettori | 2,857,000 — |
| Entrate diverse | 18,000 — |
| Totale delle entrate effettive ordinarie | 3,168,000 — |
| CATEGORIA II. — Movimento di capitali | 514,030 — |
| **RIASSUNTO.** | |
| CATEGORIA I. — Entrate effettive | 3,168,500 — |
| CATEGORIA II. — Movimento di capitali | 514,030 — |
| Totale generale dell'entrata | 3,682,530 — |

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro degli affari esteri*
TITTONI.

Tabella **B.**

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

***ASSESTAMENTO** dello stato di previsione della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907.*

| N. dei capitoli | DENOMINAZIONE | Previsioni rettificate per l'esercizio finanziario 1906-907 |
|---|---|---|
| | CATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.* | |
| | TITOLO I. **Spesa ordinaria.** | |
| | Spese generali. | |
| 7. | Spese speciali di posta e telegrafo | 14,000 — |
| | Totale. | 14,000 — |
| | Spese speciali per la vigilanza e tutela nell'interesse degli emigranti. | |
| 15. | Competenze ai medici militari o ai commissari viaggianti sui piroscafi che trasportano emigranti e restituzione ai vettori delle eccedenze sulle somme versate per detto titolo | 440,000 — |
| 16. | Indennità ai componenti le Commissioni di visita delle navi in partenza con emigranti, ai periti tecnici e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse | 45,000 — |
| 17. | Disinfezioni - Sorveglianza sulle locande che provvisoriamente sostituiscono i ricoveri - Assistenza diretta agli emigranti nei porti di imbarco e nei porti di scalo all'estero | 60,000 — |
| 19. | Spese per le Commissioni arbitrali | 4,000 — |
| | Totale. | 549,000 — |
| | CATEGORIA SECONDA. — *Spese straordinarie.* | |
| 26. | Indennità ai Regi uffici diplomatici e consolari per l'attuazione del servizio della leva militare all'estero | 63,950 — |
| 34 *bis*. | Rimunerazione a marittimi spagnoli per | |

| | |
|---|---|
| il compiuto salvataggio dei naufraghi del piroscafo nazionale *Sirio* . . . . + | 14,000 — |
| Totale. . | 77,950 — |

*Riepilogo dello stato di previsione della spesa del fondo per l'emigrazione rettificato per l' esercizio finanziario 1906-1907.*

| | Previsioni rettificate per l'esercizio finanziario 1906-907 |
|---|---|
| CATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.* | |
| TITOLO I. | |
| **Spesa ordinaria** | |
| Spese generali . . . . . . . . | 176,580 — |
| Spese generali per la vigilanza e tutela nell'interesse degli emigranti . . . . . | 743,000 — |
| Spese per la protezione degli emigranti . . | 770,000 — |
| Fondi di riserva . . . . . . . . | 50,000 — |
| Totale delle spese ordinarie effettive . . | 1,739,580 — |
| TITOLO II. | |
| Spesa straordinaria . . . . . . | 1,942,950 — |
| Totale delle spese straordinarie effettive | 1,942,950 — |
| Spese effettive ordinarie e straordinarie insieme | 3,682,530 — |
| CATEGORIA I. — Movimento di capitali . . | *per memoria* |
| Totale del movimento di capitali | *per memoria* |
| **RIASSUNTO** | |
| CATEGORIA I. — Entrate effettive . . . | 3,682,530 — |
| CATEGORIA II. — Movimento di capitali . . . | » |
| Totale generale della spesa | 3,682,530 — |

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro degli affari esteri*
TITTONI.

*Il numero 538 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

**Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;**
**Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:**

Art. 1.

Il Ministero d'agricoltura può autorizzare le associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione ad impiegare l'ammontare delle somme versate dagli associati e degl'interessi corrispondenti, oltre che nei modi indicati nell'art. 3 della legge 26 gennaio 1902, n. 9:

1° in prestiti per le case popolari alle condizioni stabilite dalla legge 31 maggio 1903, n. 254 e dal regolamento per l'esecuzione di essa, approvato con R. decreto 24 aprile 1904, n. 164;

2° in acquisto di beni immobili urbani;

3° in acquisto, per via di cessione o surrogazione, di crediti garantiti da prima ipoteca sopra immobili urbani;

4° in prestiti alle Società cooperative di produzione e lavoro e di consumo.

Art. 2.

La somma complessiva dei prestiti per le case popolari non può, in nessun caso, essere superiore a un quarto dell'intero ammontare delle somme versate dagli associati e degl'interessi corrispondenti, detratte le spese di amministrazione e le somme che si pagano in dipendenza della gestione.

Non può essere superiore ad un quinto dell'ammontare delle dette somme l' impiego in acquisto di beni immobili urbani.

Art. 3.

Per l'acquisto dei crediti garantiti da prima ipoteca sopra beni immobili urbani, di cui al n. 3 dell' art. 1, non potrà impiegarsi complessivamente una somma superiore al quinto dell' intero ammontare delle somme indicate nell'art. 2.

Non si potranno acquistare che crediti derivanti da mutui concessi da privati che siano stati stipulati almeno tre anni prima, ed i cui debitori siano al corrente nel pagamento degli interessi e delle rate di ammortamento, qualora sia pattuito il rimborso rateale del mutuo.

L'interesse sui crediti ipotecari acquistati dalle associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione non potrà in nessun caso essere superiore all' interesse legale in materia civile.

Per l'acquisto dei crediti ipotecari le associazioni o imprese predette devono essere di volta in volta autorizzate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

I prestiti di cui al n. 4 dell'art. 1, non possono essere in una misura complessiva superiori al trentesimo dell'intero ammontare delle somme indicate nell'art. 2 e non possono essere fatti che a Società cooperative legalmente costituite.

Art. 4.

Per ottenere l'autorizzazione, le associazioni predette devono di volta in volta farne domanda al Ministero di agricoltura, industria e commercio. Alla domanda devono essere allegati i documenti dai quali risultino le condizioni alle quali viene concesso il prestito e la qualità delle malleverie offerte dalla Società.

Sulla domanda deve esprimere parere favorevole la

Commissione centrale delle cooperative di produzione e lavoro.

Art. 5.

I prestiti di cui al n. 1 dell'art. 1°, possono essere concessi alle Società cooperative, alle Società di mutuo soccorso, agli enti morali e alle Società di beneficenza contemplati nella legge 31 maggio 1903, n. 254.

La misura dell'interesse sui prestiti non potrà essere superiore dell'uno per cento al reddito effettivo medio conseguito dall'impiego dei fondi dell'associazione o impresa tontinaria o di ripartizione nell'anno precedente.

Art. 6.

Ai prestiti per le case popolari concessi dalle associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione, sono estese le disposizioni dell'art. 8 della legge 31 maggio 1903, n. 254.

Art. 7.

Quando un'associazione o impresa tontinaria o di ripartizione opera in tutto il Regno o in più Provincie del Regno, ed ha un numero di soci non inferiore a quattro mila, le assemblee generali sono costituite da delegati nominati dai soci stessi mediante elezione di secondo grado.

Il numero dei delegati e le norme per la convocazione dei soci e per le elezioni di primo e secondo grado, saranno stabilite in apposito regolamento da emanarsi con decreto Reale a proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 8.

Le associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione devono inserire nei libretti o negli altri titoli che rilasciano agli associati le condizioni secondo le quali si effettua la ripartizione e le altre indicazioni necessarie per porre in grado gli associati stessi di riconoscere quali vantaggi possono trarre dall'associazione.

La formula delle condizioni e delle indicazioni predette, deve essere approvata dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

F. Cocco-Ortu.

Visto, *Il guardasigilli:* Orlando.

---

*Il numero 534 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono prorogati di un anno, a far tempo dalla pubblicazione della presente legge, i termini fissati con gli articoli 10 e 22 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e sono del pari prorogati di un anno i termini fissati negli articoli 5, 33, 69, 71, 90, 93, 101, 132 del regolamento 24 dicembre 1906, n. 670.

Art. 2.

All'art. 58 della legge 25 giugno 1906, n. 255, è sostituito il seguente:

« Il capitale iniziale di sei milioni insieme ai frutti formerà il fondo di garanzia. Sarà da principio adoperato quale capitale di esercizio per fare ai danneggiati i mutui di favore, di che all'art. 17. A misura che si renderà disponibile sarà impiegato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

« Tale impiego, in ogni caso, dovrà essere completato dopo scaduti i termini stabiliti dall'art. 24 per la concessione dei mutui e per la somministrazione rateata delle somme mutuate ».

Art. 3.

Non è dovuto compenso od onorario per qualsiasi prestazione d'opera per l'istruzione o la concessione dei mutui a favore dei danneggiati dal terremoto, eccetto le indennità ai periti per la compilazione delle perizie, di che alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 33 del regolamento 24 dicembre 1906, n. 670.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 11 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

F. Cocco-Ortu.
Carcano.

Visto, *Il guardasigilli:* Orlando.

---

*Il numero 535 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il censimento generale degli animali equini, bovini, suini ed ovini sarà fatto nell'anno 1908.

A questo scopo è autorizzata la spesa di L. 360,000, che sarà iscritta in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, dell'esercizio finanziario 1906-907. I fondi non erogati nell'esercizio stesso saranno conservati fino a lavoro compiuto.

Art. 2.

Il Governo fornirà ai Comuni gli stampati occorrenti per le operazioni del censimento.

I rilievi sopra luogo saranno eseguiti dai Comuni, ai quali il Governo corrisponderà, per rimborso di spesa, un contributo di centesimi dieci per ogni scheda riempita.

Art. 3.

Con regolamento, da approvarsi per decreto Reale, sarà determinato il modulo da adoperarsi e si daranno le istruzioni necessarie ad assicurare la buona riuscita del censimento, fissandone la data.

Art. 4.

Nell'anno 1907 sarà iniziata la compilazione delle statistiche agrarie.

Per le relative operazioni statistiche è autorizzata la spesa di L. 40,000, da iscriversi, in apposito capitolo, nella parte straordinaria del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1906-907.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

F. Cocco-Ortu.
Carcano.

Visto, *Il guardasigilli:* Orlando.

---

*Il numero 536 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Per dare esecuzione alla transazione stipulata con l'atto 11 febbraio 1907 tra il Ministero di grazia e giustizia e dei culti e gli eredi degli ingegneri Ferdinando Savino e Federico Travaglini, e gli ingegneri Eduardo Travaglini e Carlo Laneri, relativa alle contestazioni giudiziali circa il compenso per i progetti di sistemazione del palazzo Castelcapuano in Napoli, è autorizzata l'iscrizione della somma di trentacinquemila lire nella parte straordinaria del bilancio passivo del detto Ministero per l'esercizio 1906-907.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 21 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

Orlando.
Carcano.

Visto, *Il guardasigilli:* Orlando.

---

*Il numero 476 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia eritrea;

Visto il Nostro decreto 17 maggio 1906, n. 228, col quale fu approvato il decreto Governatoriale 29 marzo 1906, n. 496, che soppresse, a datare dal 30 successivo, il dazio doganale di entrata sui talleri di Maria Teresa, fissato nella misura dell'8 0[0, *ad valorem*, dall'art. 1 del R. decreto 2 febbraio 1899, n. 73;

Sentito il Consiglio coloniale;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Sui talleri di Maria Teresa che traversano la linea doganale eritrea, verrà percetto il diritto di statistica dell'1 °°/₀₀ *ad valorem*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

Tittoni.

Visto, *Il guardasigilli:* Orlando.

---

*Il numero 531 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Veduta la legge 27 giugno 1907, n. 372, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1907-908;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il ruolo organico del personale del R. osservatorio astronomico di Milano è modificato in conformità della tabella annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal ministro predetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

TABELLA che stabilisce il ruolo organico del personale del R. osservatorio astronomico di Milano.

| | | |
|---|---|---|
| 1° astronomo | L. | 4,800 — |
| 2° astronomo | » | 3,888 88 |
| 3° astronomo | » | 2,285 18 |
| assistente | » | 1,500 — |
| assistente | » | 1,200 — |
| macchinista | » | 1,728 36 |
| inserviente | » | 900 — |
| Totale | L. | 16,302 42 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro della pubblica istruzione*
RAVA.

***Il numero* CCLXX *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:***

**VITTORIO EMANUELE III**

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D'ITALIA**

Visto l'art. 14 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il R. decreto 31 agosto 1901, n. CCXCVI (parte supplementare);

Vista la deliberazione della Camera di commercio ed arti di Avellino, in data 18 febbraio 1907;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le sezioni elettorali della Camera di commercio ed arti di Avellino sono stabilite secondo l'annessa tabella, vista, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

Il R. decreto 31 agosto 1901, n. CCXCVI (parte supplementare) è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

TABELLA *delle sezioni elettorali della Camera di commercio di Avellino.*

| Numero d'ordine | Sezioni elettorali | COMUNI componenti ciascuna sezione |
|---|---|---|
| 1 | Accadia | Accadia |
| 2 | Altavilla Irpina | Altavilla Irpina — Grottolella |
| 3 | Andretta | Andretta — Cairano |
| 4 | Anzano degli Irpini | Anzano degli Irpini |
| 5 | Aquilonia | Aquilonia |
| 6 | Ariano di Puglia | Ariano di Puglia |
| 7 | Atripalda | Atripalda — Aiello del Sabato — Cesinali — Montefredane — Santo Stefano del Sole — Tavernola San Felice |
| 8 | Avellino | Avellino — Bellizzi |
| 9 | Bagnoli Irpino | Bagnoli Irpino |
| 10 | Bajano | Avella — Baiano — Mugnano del Cardinale — Quadrelle — Sirignano — Sperone |
| 11 | Bisaccia | Bisaccia |
| 12 | Bonito | Bonito |
| 13 | Calabritto | Calabritto — Quaglietta — Senerchia |
| 14 | Calitri | Calitri |
| 15 | Caposele | Caposele |
| 16 | Castel Baronia | Carife — Castel Baronia — San Nicola Baronia |
| 17 | Castelfranci | Castelfranci |
| 18 | Cervinara | Cervinara — Rotondi — San Martino Valle Caudina |
| 19 | Chiusano San Domenico | Candida — Chiusano San Domenico — Lapio — Manocalzati — Parolise |
| 20 | Flumeri | Flumeri |
| 21 | Forino | Contrada — Forino |
| 22 | Frigento | Frigento — Sturno — Villamaina |
| 23 | Gesualdo | Gesualdo |
| 24 | Greci | Greci |
| 25 | Grottaminarda | Grottaminarda — Melito Valle Bonito |
| 26 | Guardia Lombardi | Guardia Lombardi |
| 27 | Lacedonia | Lacedonia |
| 28 | Lauro | Domicella — Lauro — Marzano di Nola — Moschiano — Pago del Vallo di Lauro — Quindici — Taurano |
| 29 | Lioni | Lioni |
| 30 | Mercogliano | Capriglia — Mercogliano — Ospedaletto d'Alpinolo — Summonte |
| 31 | Mirabella Eclano | Mirabella Eclano |
| 32 | Montecalvo Irpino | Casalbore — Montecalvo Irpino — Sant'Arcangelo Trimonte |
| 33 | Monteleone di Puglia | Monteleone di Puglia |

| N. d'ordine | Sezioni elettorali | COMUNI componenti ciascuna sezione |
|---|---|---|
| 34 | Monteforte Irpino | Monteforte Irpino |
| 35 | Montefusco | Chianche — Chianchetella — Montefusco — Petruro — Santa Paolina — San Pietro Indelicato — Torrioni |
| 36 | Montella | Cassano Irpino — Montella |
| 37 | Montemarano | Castelvetere di Calore — Montemarano |
| 38 | Montemiletto | Montemiletto — Torre le Nocelle |
| 39 | Monteverde | Monteverde |
| 40 | Montoro Superiore | Montoro Superiore |
| 41 | Montoro Inferiore | Montoro Inferiore |
| 42 | Morra Irpino | Morra Irpino |
| 43 | Nusco | Nusco |
| 44 | Orsara di Puglia. | Montaguto — Orsara di Puglia |
| 45 | Paternopoli | Luogosano — Paternopoli — S. Mango sul Calore — Sant'Angelo all'Esca |
| 46 | Pietradefusi | Pietradefusi |
| 47 | Pietrastornina | Pietrastornina — Sant'Angelo a Scala — Roccabascerana |
| 48 | Pratola Serra | Montefalcione — Pratola Serra |
| 49 | Rocchetta Sant'Antonio | Rocchetta Sant'Antonio |
| 50 | Sant'Angelo de' Lombardi | Rocca San Felice — Sant'Angelo de' Lombardi |
| 51 | San Sossio | San Sossio |
| 52 | Savignano di Puglia | Savignano di Puglia |
| 53 | Serino | San Michele di Serino — Santa Lucia di Serino — Serino |
| 54 | Solofra | Sant'Agata di Sotto — Solofra |
| 55 | Sant'Andrea di Conza | Sant'Andrea di Conza |
| 56 | Taurasi | Fontanarosa — Taurasi |
| 57 | Teora | Conza della Campania — Teora |
| 58 | Torella de' Lombardi | Torella de' Lombardi |
| 59 | Tufo | Tufo — Prata di Principato Ultra |
| 60 | Vallata | Trevico — Vallata |
| 61 | Volturara Irpina | Salza Irpina — Sorbo di Serpico — Volturara Irpina |
| 62 | Zungoli | Villanova del Battista — Zungoli |

Visto d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro di agricoltura, industria e commercio*
F. COCCO-ORTU.

---

*Il numero* **CCLXXVII** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Visto il foglio in data 6 marzo 1902, addizionale al testamento olografo in atti presso il notaio Alessandro Colizzi, di Roma, col quale il tenente colonnello di fanteria cav. Domenico Todini disponeva un legato di lire 1000, la rendita delle quali dovrà essere annualmente erogata, in occasione della festa delle Bandiere, in premi da lire cinque cadauno, da distribuirsi in parti eguali ai granatieri anziani dei due reggimenti della brigata granatieri di Sardegna che ne siano maggiormente meritevoli per lodevole condotta, esemplare disciplina ed affezione al dovere:

Visti gli articoli 1 e 51 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 sulle istituzioni di pubblica beneficenza;

Visto l'art. 2 del R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente norme sulle formalità per la costituzione di enti morali;

Visto il parere del Consiglio di Stato, emesso nell'adunanza del 31 maggio 1907;

Visto lo statuto organico della fondazione;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

**Abbiamo decretato e decretiamo:**

Art. 1.

Il legato di lire mille disposto dal tenente colonnello di fanteria cav. Domenico Todini per la concessione di premi di lire cinque cadauno a favore dei soldati anziani della brigata granatieri di Sardegna, che ne siano maggiormente meritevoli per lodevole condotta, esemplare disciplina ed affezione al dovere, è costituito in ente morale.

Art. 2.

È approvato lo statuto organico di detta fondazione, composto di 6 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

VIGANÒ.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

STATUTO organico della « Fondazione Todini ».

**Art. 1.**

Avrà nome di « Fondazione Todini » il legato di lire mille, fatto dal tenente colonnello di fanteria cav. Domenico Todini con foglio in data 6 marzo 1902 a favore della brigata granatieri di Sardegna, per la concessione di premi di lire cinque cadauno ai soldati anziani della brigata stessa che ne siano maggiormente meritevoli per lodevole condotta, esemplare disciplina ed affezione al dovere.

**Art. 2.**

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale di lire mille, investito in una cartella di rendita consolidata intestata alla « Fondazione Todini » e depositata presso il 1° reggimento granatieri.

Art. 3.

L'amministrazione della Fondazione è affidata al comandante del reggimento predetto d'accordo con il comandante del 2° reggimento granatieri.

Art. 4.

Le rendite dell'ente saranno divise in parti eguali tra i due reggimenti della brigata granatieri di Sardegna ed impiegate nel modo voluto dal testatore.

Art. 5.

Le somme, che eventualmente rimanessero indistribuite in un anno, saranno cumulate con la rendita dell'anno successivo.

Art. 6.

*Disposizioni transitorie.*

Alle spese di tasse o altre occorrenti per entrare in possesso del legato, per l'acquisto del certificato di rendita e per la costituzione in ente morale della Fondazione sarà fatto fronte con le prime rendite provenienti dal capitale della Fondazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro della guerra*
VIGANÒ.

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Disposizione nel personale dipendente:

**Amministrazione carceraria.**

Con R. decreto 27 giugno 1907 i decreti o gli atti riferentisi alla carriera percorsa nel personale amministrativo dell'Amministrazione delle carceri o dei riformatori dal direttore di 4ª classe Pier Leopoldo Cremona, sono rettificati nella indicazione del nome di battesimo del titolare, che è Leopoldo.

## MINISTERO DELLA GUERRA

### Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE.

*Corpo di stato maggiore.*

**Con R. decreto del 16 giugno 1907:**

**Mola** cav. Ferruccio, maggiore addetto comando corpo stato maggiore — Marafini cav. Valentino, id. capo di stato maggiore divisione militare Messina, promossi tenenti colonnelli.

*Arma dei carabinieri reali.*

Con R. decreto del 9 giugno 1907:

**Rossi Quirino, tenente legione Firenze, promosso capitano.**
**Cau cav. Lussorio, sottotenente id. Palermo, id. tenente.**
**Fusco** Giuseppe, **maresciallo d'alloggio, nominato sottotenente con anzianità 21 marzo 1907.**

**Con R. decreto del 27 giugno 1907:**

**Inghilleri Salvatore, capitano legione Palermo, promosso maggiore.**
**Di Colloredo Mels cav. Mario, tenente id. Torino, id. capitano.**
**De Rada Leopoldo, id. 58 fanteria, trasferito nell'arma dei carabinieri reali.**

Con R. decreto del 30 giugno 1907:

**Bellani Dionigi, sottotenente legione allievi, promosso tenente.**
**Carbone Carmine, maresciallo d'alloggio, nominato sottotenente con anzianità 21 marzo 1907.**

*Arma di fanteria.*

Con R. decreto del 6 giugno 1907:

Grassi cav. Giuseppe, tenente colonnello 75 fanteria — Malagoli Enrico, capitano 43 id. — Antonacci cav. Domenico, id. 83 id., collocati in posizione ausiliaria, per ragione d'età, dal 16 giugno 1907.

Con R. decreto del 16 giugno 1907:

I seguenti ufficiali di fanteria sono promossi al grado superiore:
Maggiori promossi tenenti colonnelli:

Faconti cav. Alfredo — Robert cav. Mario — Caserta cav. Cristinziano — Pirri cav. Virginio — Dogliotti cav. Luigi — De Dominicis cav. Ferdindo — Lopez cav. Furio — Benedicti cav Adolfo — Barbetta cav. Roberto — Forzani cav. Achille — Arvonio cav. Giuseppe.

Capitani promossi maggiori:

Scotto cav. Luigi — Cotta Ramusino cav. Carlo — Forti cav. Carlo — Alberino cav. Filippo — Taccani cav. Arturo — Servici cav. Gio. Battista — Romano cav. Salvatore — Raho cav. Francesco — Abatino cav. Tommaso — Ballerini cav. Giuseppe — De Capua cav. Domenico — Morino cav. Stanislao — Pittaluga cav. Vittorio — Montanari cav. Umberto — Jahn cav. Giuseppe — Pirzio Biroli cav. Cesare — De Bono Emilio — Ivaldi cav. Luigi — Ballesio cav. Angelo.

Tenenti promossi capitani:

Mantellini Zoilo — Crestani Girolamo — Bessone Ernesto — Grandolfi Edoardo — Garbarini Giuseppe — Clementi Ernesto — Cantoni Alfredo — Bettinali Giovanni — Savi Giuseppe.

Magnani Gaetano — Scappucci Cesare — Cercignani Eugenio — Betti Italo — Bivona Francesco — Bombardini Cesare — Zordan Gio. Battista — Ferrerati Guido — Aumiller Roberto — Marescalchi Umberto — Aliberti Vassallo Carlo Alberto — Pratis Serafino — Pisanti Carlo — Chiarini cav. Luigi — Gargano Alfredo — Ambreck Alberto — Arbarello Carlo — De Minicis Decio — Casilini Ernesto — Radaelli Dario — Ramello Vittorio Ambrogio — Misuraca Lorenzo — Capone Carmine — Dho cav. Gio. Battista — Paris Filiberto — Ribotti Angelo — Cilento Giuseppe — Ricciardi Gaetano — Pizio Virginio — Valentinis Marco — Dian Luigi — Vigna Natale — Peretti Alberto — Libertini Ignazio — D'Ischia Ettore — Riva Giovanni — Cabiati Ernesto.

Con R. decreto del 30 giugno 1907:

I seguenti ufficiali di fanteria sono promossi al grado superiore:
Capitano promosso maggiore:
Zunini cav. Tomaso.
Tenenti promossi capitani:
**Musso Federico — Morese Pasquale — Bertinetti Valentino — Bonura Francesco — Salerno Francesco — De Lama Cadmo — Sticca Giacomo.**
**Sottotenenti promossi tenenti:**
**Valtancoli Giulio — De Simeonibus Luigi — Florio Antonio.**

*Arma di cavalleria.*

**Con R. decreto del 16 giugno 1907:**

**I seguenti ufficiali di cavalleria sono promossi al grado superiore:**
Capitano promosso maggiore:
**Lunghi** cav. Oddone.
Tenenti promossi capitani:
Pasetti Felice — Piscicelli Maurizio — Cerio Ernesto — **Mannati Manara Carlo.**

*Arma di artiglieria.*

Con R. decreto del 16 giugno 1907:

I seguenti ufficiali d'artiglieria sono promossi al grado superiore:

Capitani promossi maggiori:

Montasini cav. Emilio — Du-Lac cav. Alfredo.

Tenenti promossi capitani:

Assereto Paolo — Calvi Francesco — La Francesca Giuseppe — Businelli Ugo — Trapani Arturo — Borsella Silvio — Scudieri Gustavo — Vaciago Carlo — Capecchi Lamberto — Boldrin Giuseppe — Gurgo Fortunato — Bessone Edoardo — De Magistris Edoardo.

Sottotenenti promossi tenenti (T):

Ruggeri Traiano — Massini Alfredo — Morelli Carlo — Zuppani Nicolò — Costa Giuseppe — Salterini Pindaro.

Con R. decreto del 30 giugno 1907:

I seguenti ufficiali di artiglieria sono promossi al grado superiore:

Capitano promosso maggiore:

Gandolfi cav. Virgilio.

Tenente promosso capitano:

Simeoni Ulisse.

*Arma del genio.*

Con R. decreto del 16 giugno 1907:

I seguenti ufficiali del genio sono promossi al grado superiore:

Tenente promosso capitano:

Prestamburgo Mario.

Sottotenenti promossi tenenti (T):

Pellei Pietro Camillo — Giorgi Luigi — Pernigotti Pietro — Foggia Antonio — Miollo Guido.

*Personale delle fortezze.*

Con R. decreto del 30 giugno 1907:

I seguenti ufficiali del personale delle fortezze sono promossi di grado:

Tenente promosso capitano:

Dell'Angelo Giuseppe.

Sottotenenti promossi tenenti:

Bettoni Andrea — Sansonetti Giambattista.

*Corpo sanitario militare.*

Con R. decreto del 16 giugno 1907:

I seguenti ufficiali medici sono promossi al grado superiore:

Capitani medici promossi maggiori medici:

Cutrì cav. Ferdinando — Ausiello cav. Pasquale — Criscuoli cav Nicola.

Tenenti medici promossi capitani medici:

Lionti Girolamo -- Pignatelli Filippo — Rizi Luigi — Fiorentini Emilio — Rizzuti Giuseppe.

*Corpo di commissariato militare.*

Con R. decreto del 16 giugno 1907:

Trinchieri Felice, tenente commissario, promosso capitano commissario.

*Corpo contabile militare.*

Con R. decreto del 16 giugno 1907:

I seguenti ufficiali contabili sono promossi al grado superiore:

Maggiori contabili promossi tenenti colonnelli contabili:

De Dominicis cav. Anacleto — Amati cav. Giovanni.

Capitani contabili promossi maggiori contabili:

Giusiano cav. Pietro — De Vivo cav. Lazzaro — Della Monica cav. Alfonso.

Tenenti contabili promossi capitani contabili:

Ugo Emilio — Favalli Ettore — Giannoni Enrico — Bucci Francesco — Rancati cav. Luigi — Severino Antonino — Arduino Giovanni — Setti Raffaele — Bissanti Saverio.

Con R. decreto del 30 giugno 1907:

Tenente contabile promosso capitano contabile:

Capello Aristide.

*Corpo veterinario militare.*

Con R. decreto del 16 giugno 1907:

I seguenti ufficiali veterinari sono promossi al grado superiore:

Capitano veterinario promosso maggiore veterinario:

Bertetti cav. Emanuele.

Tenenti veterinari promossi capitani veterinari:

Ganassini Giuseppe — Criscuoli Ignazio.

UFFICIALI IN CONGEDO.

*Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.*

Con R. decreto del 23 giugno 1907:

I seguenti ufficiali in posizione ausiliaria sono promossi al grado superiore:

*Arma di fanteria.*

Capitani promossi maggiori:

Generini Marco — Bolognini Aldo — Benucci cav Telemaco — Molinari Vittorio — Boggiani cav. Oliviero — Bertolini Emanuele — Giampietro cav. Enrico — Ghezzi cav. Carlo — Robert cav. Vincenzo.

*Personale permanente dei distretti.*

Maggiore promosso tenente colonnello:

Papa cav. Ugo.

Capitani promossi maggiori:

Spisciani cav. Adolfo — Razzi cav. Alberto.

*Corpo sanitario militare.*

Maggiori medici promossi tenenti colonnelli medici:

Destino cav. Salvatore — Righini cav. Pio Ettore — Lazari cav. Vincenzo — De Cesare cav. Zaccaria — Maccagno cav Giacomo — Perfetti cav. Francesco.

*Corpo contabile militare.*

Capitano contabile promosso maggiore contabile:

Pasquetti cav. Angelo.

*Corpo veterinario militare.*

Maggiore veterinario promosso tenente colonnello veterinario:

Palazzi cav. Annibale.

*Ufficiali di complemento.*

Con R. decreto del 23 giugno 1907:

I seguenti ufficiali di complemento sono promossi al grado superiore:

*Arma di fanteria.*

Sottotenenti promossi tenenti:

Moschini Antinori Mario — Pascagnella Fabio — De Luca Gustavo — Scarpinato Francesco — Candio Gio. Battista — Emiliani Pescetelli Augusto — Giuriati Gio. Battista — Bazzi Giulio — Corù Carlo — Cassiani Ingoni Adolfo — Tescari Onorato — Federici Mario — Zoda Luigi — Santini Carlo — Seves Pietro — Vassalli Rocco — Maggioni Bruno — Gazzera Guglielmo — Salibra Vincenzo — Rotondi Erminio — Bruni Giambattista — Properzi Giorgio — Rossi Cesare — Bainando Sebastiano — Morvillo Edoardo — Venturini Giovanni — Bagattini Attilio — Cecchettani Adolfo — Cima Giulio — Devilla Cristoforo.

Altamura Attilio — Govi Mario — Modena Leone — Scapini Luigi — Menicanti Gastone Icilio — Vagliasindi Francesco — Gregori Angelo — Spaggiari Dante — Caldart Casimiro — Cavalleri Gaspare — Montesi Gino — Lado Pietro — Strampelli Piersante — Del Pennino Paolo — Ferrannini Errico — Poli Filippo — Marcoz Leopoldo — Crocco Alfredo — Mora Giacomino — Niccolini Mario — Mutinelli Giuseppe — Pacchetti Fermo — Gardelli Amedeo — Quarina Carlo — Messina Vincenzo — Paoletti Di Rodoretto Luigi — Piserchia Gaetano — Delli Muti Nicola — Davico Riccardo — Mezzano Battista — Sanesi Ruggero — Baldini Agenore — Bruera Alberto — Composto Giovanni — Mamoli Giorgio — Crescenzi Lodovico — Criscuoli Vincenzo — Zanetti Francesco — Leto Giacomo — Ercolani Alfredo — Samarani Azio.

Vassallo Davide — Ricciulli Giovanni — Melone Giovanni — Bellini Ugo — Iori Domenicantonio — Bevilacqua Giuseppe — Vinci Salvatore — Bodoni Mario — Migliaccio Alessandro — Campo Michele — Messeri Vincenzo — Palombini Teodorico — Alessandri Camillo — Petri Gastone — Preziosi Alberto — Falcone Francesco — Dolci Amato — Pozzobon Gio. Battista — Rosa Ivo — Di Franco Salvatore — Palumbo Raffaele — Maffia Raffaele — Iraco Luca — Ciaramella Antonio — Adinolfi Torquato — Crisafulli Fortunato — Nicoletti Angelo — Bertoglio Giovanni — Del Greco Gaetano — Ferrari Benvenuto — Pace Vincenzo — Gresti Luigi — Azzollini Michele.

(*Continua*).

# MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

## Servizio della proprietà intellettuale

### *Trasferimento di privativa industriale* N. 3734.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 139, n. 55 del registro attestati, n. 58,940 del registro generale, del 29 giugno 1901, col titolo: « Disque pour machines parlantes à disque, enregistreur et procédé de fabrication » originariamente rilasciato a Petit Ademor Napoleon, a Newark (S. U. d'America), fu trasferito per intero alla International Talking Machine Company, a Weissensee, presso Berlino, in forza di cessione totale, fatta a Berlino il 26 febbraio 1907, con atto privato, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Milano il giorno 27 marzo 1907, al n. 15,415, vol. 1562, atti privati, e presentato pel visto alla prefettura di Milano, il 30 marzo 1907, ore 16.

Roma, addì 15 giugno 1907.

*Il direttore della divisione I*
S. OTTOLENGHI.

### *Trasferimento di privativa industriale* N. 3739.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 185, n. 178 del registro attestati, n. 71,165 del registro generale del 13 aprile 1904, col titolo: « Smorzatore ad aria per strumenti elettrici di misura », originariamente rilasciato ad Arcioni Vittorio, a Milano, fu trasferito per intero alla C. G. S., Società anonima per istrumenti elettrici, già C. Olivetti & C., a Milano, in forza di cessione totale, fatta a Milano il 12 aprile 1906, con atto privato debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Milano, il giorno 21 aprile 1906, al n. 21,223, vol. 1478 atti privati, e presentato pel visto alla prefettura di Milano, addì 19 aprile 1907, ore 16.

Roma, addì 21 giugno 1907.

*Il direttore della divisione I*
S. OTTOLENGHI.

### *Trasferimento di privativa industriale* N. 3740.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 178, n. 65 del registro attestati, n. 69,354 del registro generale, del 24 ottobre 1903, col titolo: « Amperometro registratore », originariamente rilasciato ad Arcioni Vittorio, a Milano, fu trasferito per intero alla C. G. S., Società anonima per istrumenti elettrici, già C. Olivetti & C., a Milano, in forza di cessione totale fatta a Milano, il 12 aprile 1906, con atto privato debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Milano il giorno 21 aprile 1906, al n. 21,226, vol. 1478 atti privati, e presentato pel visto alla prefettura di Milano addì 19 aprile 1907, ore 16.

Roma, addì 21 giugno 1907.

*Il direttore della divisione I*
S. OTTOLENGHI.

### *Trasferimento di privativa industriale* N. 3741.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 172, n. 177, del registro attestati, n. 67,800 del registro generale, del 9 luglio 1903, col titolo: « Istrumento per misurare il fattore di potenza in qualunque circuito a corrente alternata monofase o polifase », originariamente rilasciato a Carcano Francesco Emilio, a Milano, fu trasferito per intero alla C. G. S. Società anonima per istrumenti elettrici già C. Olivetti & C., a Milano, in forza di cessione totale fatta a Milano il 22 luglio 1905, con atto privato debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Milano il giorno 25 luglio 1905, al n. 3116, vol. 1431, atti privati, e presentato pel visto alla prefettura di Milano, il 19 aprile 1907, ore 16.

Roma, addì 21 giugno 1907.

*Il direttore della divisione I*
S. OTTOLENGHI.

### *Trasferimento di privativa industriale* N. 3742.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 197, n. 64 del registro attestati, n. 74,172 del registro generale del 29 novembre 1904, col titolo: « Wattometro registratore per corrente alternata », originariamente rilasciato a Arcioni Vittorio, a Milano, fu trasferito per intero alla C. G. S. Società anonima per istrumenti elettrici già C. Olivetti & C., a Milano, in forza di cessione totale fatta a Milano il 12 aprile 1906, con atto privato debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Milano il giorno 21 aprile 1906, al n. 21,224, vol. 1478, atti privati, e presentato pel visto alla prefettura di Milano, il 19 aprile 1907, ore 16.

Roma, addì 21 giugno 1907.

*Il direttore della divisione I*
S. OTTOLENGHI.

### *Trasferimento di privativa industriale* N. 3743.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 204 n. 24 del registro attestati, n. 75,923 del registro generale, del 10 aprile 1905, col titolo: « Apparecchio elettrico integratore applicabile a qualsiasi istrumento di misura per ottenere l'integrazione di una grandezza misurata collo strumento stesso », originariamente rilasciato a Arcioni Vittorio, a Milano, fu trasferito per intero alla C. G. S. Società anonima per istrumenti elettrici già C. Olivetti & C., a Milano, in forza di cessione totale fatta a Milano il 12 aprile 1906, con atto privato debitamente registrato all'Ufficio demaniale

di Milano il giorno 21 aprile 1906, al n. 21,225, vol. 1478 atti privati, e presentato pel visto alla prefettura di Milano il 19 aprile 1907, ore 16.

Roma, addì 21 giugno 1907.

*Il direttore della divisione I*
S. OTTOLENGHI.

*Trasferimento di privativa industriale* N. 3690.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 150, n. 158 del registro attestati, n. 61,848 del registro generale, del 25 aprile 1902, col titolo: « Four à réchauffer, à incinérer ou à fondre », originariamente rilasciato alla ditta C. A. Schuppmann, a Berlino, fu trasferito per intero alle ditte C. A. Schnppmann, a Berlino & Stettiner Chamotte-Fabrik vorm. Didier, a Stettin (Germania) in forza di cessione totale fatta con atto privato, sottoscritto rispettivamente dalle parti a Berlino il 2 ottobre 1905 e a Stettin il 24 novembre 1905, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Roma, il giorno 8 dicembre 1905, al n. 8207, vol. 225, serie 1ª, atti privati, e presentato pel visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 18 febbraio 1907, ore 17.15.

Roma, addì 22 giugno 1907.

*Il direttore della divisione I*
S. OTTOLENGHI.

*Trasferimento di privativa industriale* N. 3751.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l' attestato di privativa industriale: vol. 221, n. 79 del registro attestati, n. 80,674 del registro generale, del 20 febbraio 1906, col titolo: « Fischio per automobili », originariamente rilasciato a Cambiaggi Vittorio, a Torino, fu trasferito per intero alla Società anonima Fari e Fanali Rejna-Zanardini, a Milano, in forza di cessione totale, fatta a Torino con atto pubblico ricevuto dal notaro Ernesto Torretta il 9 aprile 1907, debitamente registrato all' Ufficio demaniale di Torino il giorno 16 aprile 1907 al n. 5379 atti pubblici, e presentato pel visto alla prefettura di Torino, il 7 maggio 1907, ore 11.

Roma, addì 22 giugno 1907.

*Il direttore della divisione I*
S. OTTOLENGHI.

*Trasferimento di privativa industriale* N. 3752.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 233, n. 121 del registro attestati, n. 83,603 del registro generale del 19 ottobre 1906, col titolo: « Radiatore misto a combustione diretta e a vapore con giunti ermetici », originariamente rilasciato a Pizzi Decio di Eugenio, a Torino, fu trasferito per intero alla Società anonima Caligaris & Piacenza, a Torino, in forza di cessione totale, fatta a Torino il 1° maggio 1907, con atto privato, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Torino il giorno 11 maggio 1907 al n. 20,765, vol. 249, atti privati, e presentato pel visto alla prefettura di Torino il 14 maggio 1907, ore 15.

Roma, addì 22 giugno 1907.

*Il direttore della divisione I*
S. OTTOLENGHI.

*Trasferimento di privativa industriale* N. 3697.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 245, n. 75 del registro attestati, n. 86,081 del registro generale, del 10 maggio 1907, col titolo: « Para-siluri a rete metallica », originariamente rilasciato a Pagani Giuseppe fu Marco, a Genova, fu trasferito parzialmente a Contesso Vincenzo fu Giambattista & Tola Proto fu Giovanni, a Spezia, in forza di cessione parziale fatta con atto pubblico ricevuto il 18 gennaio 1907, dal notaro Mario Federici, a Spezia, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Spezia il giorno 24 gennaio, 1907, al n. 1126 atti pubblici e presentato pel visto alla prefettura di Spezia il 23 febbraio 1907.

Roma, addì 26 giugno 1907

*Il direttore della divisione I*
S. OTTOLENGHI.

*Trasferimento di privativa industriale* N. 3753.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 200, n. 113 del registro attestati, n. 75,076 del registro generale, del 31 gennaio 1905, col titolo: « Avertisseur de température », originariamente rilasciato alla Leslie Walker Instantaneous Fire Detector and Fire Indicator Company Limited, a Londra, fu trasferito per intero alla Leslie Walker Fire Alarm Company Limited, a Glasgow (Scozia), in forza di cessione totale, fatta con atto privato sottoscritto dalle parti rispettivamente a Londra il 6 febbraio 1907 e a Glasgow il 13 aprile 1907, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Torino il giorno 14 maggio 1907, al n. 20,863, vol. 249, atti privati, e presentato pel visto alla prefettura di Torino il 16 maggio 1907, ore 15.

Roma, addì 28 giugno 1907.

*Il direttore della divisione I*
S. OTTOLENGHI.

*Trasferimento di privativa industriale* N. 3754.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 200, n. 114 del registro attestati, n. 75,077 del registro generale, del 31 gennaio 1905, col titolo: « Avertisseur d'incendie », originariamente rilasciato alla Leslie Walker Instantaneous Fire Detector and Fire Indicator Company Limited, a Londra, fu trasferito per intero alla Leslie Walker Fire Alarm Company Limited, a Glasgow (Scozia), in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto dalle parti rispettivamente a Londra il 6 febbraio 1907 e a Glasgow il 13 aprile 1907, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Torino il giorno 14 maggio 1907, al n. 20,863, vol. 249, atti privati, e presentato pel visto alla prefettura di Torino, addì 16 maggio 1907, ore 15.

Roma, addì 28 giugno 1907.

*Il direttore della divisione I*
S. OTTOLENGHI.

*Trasferimento di privativa industriale* N. 3755.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 117, n. 136 del registro attestati, n. 53,234 del registro generale del 26 gennaio 1900, col titolo: « Procédé de dévulcanisation des déchets de caoutchouc », originariamente rilasciato a Marks Arthur Hudson, a Akron, Ohio (S. U. d'America), fu trasferito per intero alla International Process Company, a Akron, Ohio (S. U. d'America), in forza di cessione totale fatta a Cleveland il 3 luglio 1906, con atto privato debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Roma, il giorno 22 maggio 1907, al n. 38,577 vol. 272, atti privati e presentato pel visto all'Ufficio della proprietà intellettuale addì 24 maggio 1907, ore 16.35.

Roma, addì 28 giugno 1907.

*Il direttore della divisione I*
S. OTTOLENGHI.

*Trasferimento di privativa industriale* N. 3772.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 236, n. 114, del registro attestati, n. 84,710 del registro generale, del 30 novembre 1906, col titolo: « Perfectionnements dans la fabrication de l'isobornéol », originariamente rilasciato alla Fabrique Bâloise de Produits Chimiques, a Bâle (Svizzera), fu trasferito per intero a J. Basler & C. (Società), a Bâle, in forza di cessione totale, fatta a Bâle, l'11 maggio 1907, con atto privato, debitamente registrato all' Ufficio demaniale di Torino il giorno 22 maggio 1907, al n. 21,788, vol. 249, atti privati, e presentato pel visto alla prefettura di Torino, il 23 maggio 1907, ore 15.

Roma, addì 28 giugno 1907.

*Il direttore della divisione I*
S. OTTOLENGHI.

---

*Trasferimento di privativa industriale* N. 3760.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale, vol. 245, n. 30 del registro attestati, n. 85.694 del registro generale, del 7 maggio 1907, col titolo: « Pudinga artificiale a presa e silicizzazione istantanea per la sostituzione del cemento sistema Salvatore Bisio » originariamente rilasciato a Bisio Salvatore, a Tortona (Alessandria) fu trasferito per intero alla Società anonima industriale « Vulcania », a Genova, in forza di cessione totale, compresa nell'atto pubblico costitutivo della Società cessionaria rogato dal notaro Carlo Filippo Marana, in Genova il 6 dicembre 1906, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Recco, il giorno 10 dicembre 1906 al n. 363, vol. 76, atti pubblici e presentato pel visto alla prefettura di Genova, il 23 maggio 1907, ore 16.

Roma, addì 2 luglio 1907.

*Il direttore della divisione I*
S. OTTOLENGHI.

---

*Trasferimento di privativa industriale* N. 3761.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 167, n. 158, del registro attestati, n. 66,434 del registro generale, del 30 aprile 1903, col titolo: « Dispositif destiné à exercer une influence magnétique sur l'arc voltaïque des lampes à arc » originariamente rilasciato a Carbone Tito Livio, a Grunewald presso Berlino, fu trasferito per intero coi relativi attestati completivi, vol. 203, nn. 128; 129 del registro attestati, n. 75,785; 75,786 del registro generale, del 30 marzo 1905, alla Carbone-Licht-Gesellschaft m. b. H. a Berlino, in forza di cessione totale, fatta a Berlino il 1° maggio 1907, con atto privato, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Roma il giorno 28 maggio 1907 al n. 16,854, vol. 241, atti privati e presentato pel visto all'Ufficio della proprietà intellettuale, il 31 maggio 1907 ore 16.50.

Roma, addì 2 luglio 1907.

*Il direttore della divisione I*
S. OTTOLENGHI.

---

*Trasferimento di privativa industriale* N. 3762.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 187, n. 118 del registro attestati, n. 71,572 del registro generale, del 13 maggio 1904, col titolo: « Système de lampe à arc, avec charbons convergents dirigés dans le sens descendant » originariamente rilasciato a Carbone Tito Livio, a Grunewald presso Berlino, fu trasferito per intero alla Carbone-Licht-Gesellschaft m. b. H., a Berlino, in forza di cessione totale fatta a Berlino, il 1° maggio 1907, con atto privato debitamente registrato all' Ufficio demaniale di Roma, il giorno 28 maggio 1907, al n. 16,854, vol. 241, atti privati, e presentato pel visto all'Ufficio della proprietà intellettuale, il 31 maggio 1907, ore 16.50.

Roma, addì 2 luglio 1907.

*Il direttore della divisione I*
S. OTTOLENGHI.

---

*Trasferimento di privativa industriale* N. 3763.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 202, n. 112 del registro attestati, n. 75,495 del registro generale, dell' 11 marzo 1905, col titolo: « Lampe à arc » originariamente rilasciato a Carbone Tito Livio, a Grunewald presso Berlino, fu trasferito per intero, alla Carbone-Licht-Gesellschaft m. b. H., a Berlino, in forza di cessione totale fatta a Berlino il 1° maggio 1907, con atto privato, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Roma il giorno 28 maggio 1907, al n. 16,854 vol. 241, atti privati, e presentato pel visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 31 maggio 1907, ore 16.50.

Roma, addì 2 luglio 1907.

*Il direttore della divisione I*
S. OTTOLENGHI.

---

*Trasferimento di privativa industriale* N. 3764.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale vol. 212, n. 32 del registro attestati, n. 78,003 del registro generale, del 3 settembre 1905, col titolo: « Dispositif pour exercer une influence magnétique sur l'arc voltaïque des lampes à courant alternatif », originariamente rilasciato a Carbone Tito Livio, a Grunewald presso Berlino, fu trasferito per intero alla Carbone-Licht-Gesellschaft m. b. H, a Berlino, in forza di cessione totale fatta a Berlino il 1° maggio 1907, con atto privato debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Roma il giorno 28 maggio 1907, al n. 16,854, vol. 241, atti privati, e presentato pel visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 31 maggio 1907, ore 16.50.

Roma, addì 2 luglio 1907.

*Il direttore della divisione I*
S. OTTOLENGHI.

---

*Trasferimento di privativa industriale* N. 3765.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 224, n. 237, del registro attestati, n. 81,491, del registro generale del 16 maggio 1906, col titolo: « Lampe à arc », originariamente rilasciato a Carbone Tito Livio, a Grunewald presso Berlino, fu trasferito per intero alla Carbone-Licht-Gesellschaft m. b. H, a Berlino, in forza di cessione totale fatta a Berlino il 1° maggio 1907, con atto privato debitamente registrato all'ufficio demaniale di Roma il giorno 28 maggio 1907 al n. 16,854, vol. 241, atti privati, e presentato pel visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 31 maggio 1907, ore 16.50.

Roma, addì 2 luglio 1907.

*Il direttore della divisione I*
S. OTTOLENGHI.

---

*Trasferimento di privativa industriale* N. 3766.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale vol. 236, n. 77 del registro attestati, n. 84,513 del regi-

stro generale, del 28 novembre 1906, col titolo: « Lampe à arc triphasé », originariamente rilasciato a Carbone Tito Livio, a Grunewald presso Berlino, fu trasferito per intero alla Carbono-Licht-Gesellschaft m. b. H., a Berlino, in forza di cessione totale, fatta a Berlino il 1° maggio 1907, con atto privato debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Roma, il giorno 28 maggio 1907 al n. 16,854, vol. 241, atti privati, e presentato pel visto all'Ufficio della proprietà intellettuale addì 31 maggio 1907, ore 16.50.

Roma, addì 2 luglio 1907.

*Il direttore della divisione I*
S. OTTOLENGHI.

*Trasferimento di privativa industriale* N. 3767.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 196, n. 237 del registro attestati, n. 74,077 del registro generale, del 23 novembre 1904, col titolo: « Sottopiedi in caucciù perfezionato per cavalli », originariamente rilasciato a Cazzaniga Italo, a Milano, fu trasferito per intero a Cazzaniga, Motta & C. (Società), a Milano, in forza di cessione totale, fatta a Milano il 15 maggio 1907, con atto privato debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Milano il giorno 17 maggio 1907, al numero 19,014, vol. 1574, atti privati, e presentato per il visto alla prefettura di Milano, il 24 maggio 1907, ore 16.

Roma, addì 2 luglio 1907.

*Il direttore della divisione I*
S. OTTOLENGHI.

*Trasferimento di privativa industriale* N. 3768.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 219, n. 226 del registro attestati, n. 80,151 del registro generale, del 31 gennaio 1906 col titolo: « Lampada ad arco » originariamente rilasciato a Janeček Frantisek, a Praga (Boemia-Austria) fu trasferito per intero alla Allgemeine Elektricitäts Gesellschaft, a Berlino, in forza di cessione totale, fatta con atto privato sottoscritto dal cedente ad Amsterdam il 12 aprile 1907 e dalla Società cessionaria, a Berlino, il 19 aprile 1907, debitamente registrato all'ufficio demaniale di Milano il 4 maggio 1907, al n. 18,194, vol. 1574, atti privati, e presentato pel visto alla prefettura di Milano, il 27 maggio 1907, ore 16.

Roma, addì 2 luglio 1907.

*Il direttore della divisione I*
S. OTTOLENGHI.

*Trasferimento di privativa industriale* N. 3775.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 210, n. 216 del registro attestati, n. 77,640 del registro generale, del 4 settembre 1905, col titolo: « Corazza flessibile imperforabile di cotone », originariamente rilasciato a Marti José, a Roma, fu trasferito per intero alla Società anonima per azioni « Atretos », a Roma, in forza di cessione totale fatta con atto pubblico rogato dal notaro Enrico Capo, a Roma il 22 febbraio 1907, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Roma il giorno 13 marzo 1907 al n. 5802, vol. 273, atti pubblici, e presentato pel visto all'Ufficio della proprietà intellettuale l'11 giugno 1907, ore 16.50.

Roma, addì 2 luglio 1907.

*Il direttore della divisione I*
S. OTTOLENGHI.

*Trasferimento di privativa industriale* N. 3738.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 238, n. 37 del registro attestati, n. 84,388 del registro generale, del 19 dicembre 1906, col titolo: « Cambio di velocità graduale da zero al massimo effetto, sistema Antonio Carbone », originariamente rilasciato ad Antonio Carbone di Salvatore, a Milano, fu trasferito per intero alla ditta Brevetto Carbone & C., a Milano, in forza di cessione totale, fatta a Milano il 12 marzo 1907, con atto privato debitamente registrato all'Ufcio demaniale di Milano, il giorno 19 marzo 1907, al n. 5865, vol. 312, fogl. 96, atti privati, e presentato pel visto alla prefettura di Milano, addì 11 aprile 1907, ore 16.

Roma, addì 13 luglio 1907.

*Il direttore della divisione I*
S. OTTOLENGHI.

*Trasferimento di privativa industriale* N. 3777.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 77, n. 190 del registro attestati, n. 39,385 del registro generale, del 23 agosto 1895, col titolo: « Perfectionnements aux procédés de décomposition électrolytique de sels métalliques dont l'élément électro-positif forme un amalgame avec le mercure », originariamente rilasciato a Kellner Carl, a Vienna, fu trasferito per intero alla Società Solvay & C., a Bruxelles, in forza di cessione totale, fatta a Vienna il 13 novembre 1905, con atto privato debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Milano, il giorno 10 gennaio 1907, al n. 9799, vol. 1553 atti privati e, presentato pel visto alla prefettura di Milano, addì 14 giugno 1907, ore 16.

Roma, addì 15 luglio 1907.

*Il direttore della divisione I*
S. OTTOLENGHI.

*Trasferimento di privativa industriale* N. 3778.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 74, n. 179 del registro attestati, n. 37,828 del registro generale, del 9 gennaio 1895, col titolo: « Procédé et appareil d'électrolyse comportant l'emploi d'une cathode de mercure en forme de filet », originariamente rilasciato a Kellner Carl, a Vienna, fu trasferito per intero alla Società Solvay & C., a Bruxelles, in forza di cessione totale, fatta il 13 novembre 1905, a Vienna, con atto privato debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Milano, il giorno 10 gennaio 1905, al n. 9799, vol. 1553 atti privati e presentato pel visto alla Prefettura di Milano, addì 14 giugno 1907, ore 16.

Roma, addì 15 luglio 1907.

*Il direttore della divisione I*
S. OTTOLENGHI.

*Trasferimento di privativa industriale* N. 3779.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 73, n. 324 del registro attestati, n. 37,504 del registro generale, del 13 novembre 1894 col titolo: « Appareil pour la décomposition électrolytique des sels métalliques », originariamente rilasciato a Kellner Carl, a Vienna, fu trasferito per intero alla Società Solvay & C., a Bruxelles in forza di cessione totale, fatta a Vienna il 13 novembre 1905, con atto privato debitamente registrato all' Ufficio demaniale di Milano il giorno 10 gennaio 1907 al n. 9799, vol. 1553, atti privati, e presentato per il visto alla prefettura di Milano il 14 giugno 1907, ore 16.

Roma, addì 15 luglio 1907.

*Il direttore della divisione I*
S. OTTOLENGHI.

*Trasferimento di privativa industriale* N. 3780.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 67, n. 453 del registro attestati, n. 34,522 del registro generale del 5 agosto 1893, col titolo: « Procédé pour la préparation de l'ammoniaque, de la soude hydratée et du chlore, extrait du chlorure de sodium et du nitrate de soude, et appareil à marche continue pour l'application de ce procédé », originariamente rilasciato a Kellner Carl, a Vienna, fu trasferito per intero alla Società Solvay & C., a Bruxelles in forza di cessione totale, fatta a Vienna il 13 novembre 1905 con atto privato, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Milano il 10 gennaio 1907, al n. 9799, vol 1553, atti privati, e presentato pel visto alla prefettura di Milano il 14 giugno 1907, ore 16.

Roma, addì 15 luglio 1907.

*Il direttore della divisione I*
S. OTTOLENGHI.

*Trasferimento di privativa industriale* N. 3781.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 64, n. 341 del registro attestati, n. 32,735 del registro generale, del 3 novembre 1892, col titolo: « Procédé et appareil pour la décomposition électrolytique des sels métalliques », originariamente rilasciato a Kellner Carl, a Vienna, fu trasferito per intero alla Società Solvay & C., a Bruxelles, in forza di cessione totale, fatta a Vienna il 13 novembre 1905, con atto privato debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Milano, il giorno 10 gennaio 1907, al n. 9799, vol. 1553, atti privati, e presentato pel visto alla prefettura di Milano addì 14 giugno 1907, ore 16.

Roma, addì 15 luglio 1907.

*Il direttore della divisione I*
S. OTTOLENGHI.

# MINISTERO DEL TESORO

## Direzione Generale dell'Agricoltura

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: nn. 64,143 e 564,058 d'inscrizione sui registri della Direzione generale rispettivamente per L. 100 e L. 40 al nome di Farruggio-*Gant* Salvatore di Mariano, domiciliato in Comiso (Siracusa), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Farruggio-*Goui* Salvatore di Mariano, ecc., vero proprietario delle rendite stesse.

A' termini dell'art. 72 del regolamento del Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 3 luglio 1907.

*Il direttore generale*
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 95,826 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 45 - (42), al nome di *Pappalettera* Aurora di Francesco Saverio, minore, sotto l'amministrazione del padre, domiciliato in Bari, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Pappalettere* Aurora di Francesco Saverio, minore, ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento del Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 3 luglio 1907.

*Il direttore generale*
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

Il sig. Tommasini Oreste fu Domenico ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 315 ordinale, n. 2278 di protocollo e n. 16,803 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Genova, in data 6 agosto 1906, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita di L. 45, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° luglio 1906.

A' termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al sig. Tommasini Oreste fu Domenico il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 10 luglio 1907.

*Per il direttore generale*
ZULIANI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

Il signor Valmarana Angelo fu Giustino, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 261 ordinale, n. 14 di protocollo e n. 3803 di posizione, statagli rilasciata dall'intendenza di finanza di Venezia, in data 5 gennaio 1907, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita di L. 500, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907, quale ricevuta fu rilasciata al signor Berchet comm. Guglielmo fu Leopoldo.

A' termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Valmarana suddetto il nuovo titolo proveniente dall' eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, li 10 luglio 1907.

*Per il direttore generale*
ZULIANI.

3° AVVISO.

Questa Direzione generale ha proceduto alla conversione nel consolidato 3.75-3.50 0[0 dei certificati del consolidato 5 0[0:

*a*) n. 484,471 di L. 100, intestato ad Acquarone Giovanni Antonio fu Giovanni e attergato di cessioni fatte dal titolare ad Antonio Rubino e da questo a Grossi Giuseppe;

*b*) n. 47,270-442,570 di L. 130, intestato a Gallo Giovanni Battista Luigi fu Giovanni e attergato di cessione fatta da Luigia Pagani, autorizzata dal marito Giovanni Battista Ninfa Priuli, a Giuseppe Grossi fu Bernardo;

*c*) n. 55,962-451,262 di L. 20 e 71,561-466,951 di L. 5 intestati a Barone Ambrogio fu Domenico e attergati di cessioni fatte da Rosa Antonia Novaro fu Domenico, vedova Barone, ad A. Rubino, o da Antonio Rubino a Giuseppe Grossi fu Bernardo.

Si previene chiunque possa avervi interesse che i primi mezzi fogli di tali certificati, contenenti le dichiarazioni di cessioni su accennate, sono stati uniti ai nuovi certificati 3.75-3 50 0[0 emessi

in sostituzione per conversione, formandone parte integrante, e che perciò non hanno isolatamente alcun valore.

Roma, 1° luglio 1907.

*Il direttore generale*
MANCIOLI.

**Direzione generale del tesoro** (*Divisione portafoglio*)

**Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 27 luglio, in lire 100.00.**

*AVVERTENZA.*

*La media del cambio odierno essendo di L. 99.84 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 27 luglio occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.*

## MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

### Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

*26 luglio 1907.*

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | Senza cedola | Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi |
|---|---|---|---|
| 3 3/4 % *netto*. | 101 95 12 | 100 07 12 | 101.68 55 |
| 3 1/2 % *netto*. | 100.93 75 | 99.18 75 | 100.69 02 |
| 3 % *lordo*.... | 69 36 67 | 68.16 67 | 68 59 61 |

# CONCORSI

## FERROVIE DELLO STATO

### Direzione generale

*SERVIZIO IV*

PROGRAMMA PER CONCORSO

È aperto un concorso per titoli e per esami, fra laureati in ingegneria civile o industriale, a 80 posti di allievo ispettore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con le seguenti norme:

1. — Coloro che intendono presentarsi al concorso, sia che appartengano già al personale delle ferrovie dello Stato, sia che non vi appartengano, dovranno far pervenire non più tardi del 15 novembre c. a. alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio IV) in Roma, la domanda di ammissione unendovi i documenti di cui appresso:

*a*) certificato di cittadinanza italiana per nascita o per naturalizzazione rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza;

*b*) certificato di nascita dal quale risulti che il concorrente non avrà oltrepassato i 30 anni di età al 1° gennaio p. v., salvo per quelli che già si trovano al servizio delle ferrovie dello Stato pei quali il limite di età è aumentato fino agli anni 35;

*c*) congedo militare contenente la dichiarazione di buona condotta tenuta sotto le armi, od altro documento ufficiale comprovante che l'aspirante ha adempiuto alle prescrizioni della legge per la leva;

*d*) certificato di buona condotta di data non anteriore al 1° luglio del corrente anno, rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza;

*e*) certificato penale netto di data non anteriore al 1° luglio del corrente anno, rilasciato dal tribunale avente giurisdizione sul luogo di nascita o di naturalizzazione;

*f*) diploma di ingegnere civile o industriale rilasciato da una scuola di applicazione per gli ingegneri o da un istituto tecnico superiore o politecnico o scuola superiore politecnica del Regno;

*g*) fotografia colla firma;

*h*) certificati contenenti le classificazioni ottenute negli esami speciali, a partire dal 1° corso, nelle Università e nelle scuole ed istituti sopraindicati ed in quelli generali di laurea, rilasciati dalle autorità scolastiche competenti;

*i*) certificati di servizi eventualmente prestati dal concorrente presso Amministrazioni pubbliche o private o presso ingegneri professionisti, dai quali risultino la durata di questi servizi, la natura dei lavori ai quali il concorrente prese parte ed il modo con cui detti servizi furono compiuti;

*k*) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti o comprovanti la conoscenza di lingue estere, opere o memorie eventualmente pubblicate ed ogni altro documento che il concorrente credesse di produrre a suo favore.

Per gli aspiranti che già si trovano al servizio delle ferrovie dello Stato basterà la produzione dei documenti segnati sotto le lettere *f*), *h*) e *k*).

La mancata presentazione entro il termine suindicato anche di uno soltanto dei documenti di cui alle lettere da *a*) ad *h*) potrà determinare l'esclusione dal concorso.

Gli aspiranti però che alla chiusura dell'ammissione al concorso, 15 novembre c. a., non avessero ancora compiuti gli esami di laurea, potranno ritardare la presentazione del diploma di laurea e del certificato delle relative votazioni, fino alla data che verrà stabilita per l'effettuazione delle prove scritte del concorso le quali si terranno nei primi di gennaio 1908, facendone espressa riserva nella domanda d'ammissione.

La domanda d'ammissione al concorso per gli estranei al personale delle ferrovie dello Stato dovrà essere compilata su carta da bollo da L. 0.60, secondo il modello indicato in calce al presente, scritta interamente di pugno dall'aspirante e da lui firmata. Per i concorrenti che già si trovino in servizio, basterà la domanda su carta semplice da inoltrarsi pel tramite gerarchico alla Direzione generale.

2. — La Direzione generale, ricevute le domande di cui sopra coi prescritti documenti ed assunte quelle maggiori informazioni che credesse del caso, farà pervenire ai concorrenti che non sono in servizio delle ferrovie dello Stato, la credenziale ed il biglietto di viaggio gratuito, andata e ritorno, sulle ferrovie dello Stato, per recarsi alla località assegnata per la visita medica alla quale saranno sottoposti da parte di una Commissione apposita che giudicherà inappellabilmente se essi abbiano la richiesta idoneità fisica per il posto cui aspirano.

3. — Gli esami scritti e orali per i concorrenti dichiarati fisicamente idonei [illegible] prova, avranno luogo in Roma nei giorni che verranno loro notificati.

Le materie d'esame comprenderanno:

*a*) costruzioni stradali e ferroviarie;
*b*) opere idrauliche;
*c*) architettura;
*d*) macchine a vapore, idrauliche, a gas ed altri sistemi;
*e*) elettrotecnica;
*f*) materiale fisso e rotabile delle strade ferrate;
*g*) nozioni sull'industria siderurgica e meccanica;
*h*) nozioni di geologia e sui materiali da costruzione;
*i*) leggi sui lavori pubblici e sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Ai concorrenti, per recarsi agli esami e per il ritorno, saranno accordati biglietti gratuiti in ferrovia come sopra.

4. — Le prove scritte sono due:

La prima consisterà nello svolgimento di un tema unico per tutti i concorrenti. Per la seconda prova verranno assegnati tre temi, e ciascun candidato dovrà svolgerne uno a sua scelta.

Ciascun tema potrà riferirsi ad una o più delle materie indicate nel programma.

Per lo svolgimento di ogni tema sono assegnate otto ore.

5. — Compiute dette prove, la Commissione esaminatrice provvederà alla revisione degli elaborati e stabilirà il giorno in cui dovrà effettuarsi la prova orale alla quale verranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportata l'idoneità in ciascuna delle due prove scritte; essi al riguardo riceveranno al loro domicilio apposita partecipazione.

6. — La Commissione esaminatrice sarà composta di 5 membri dei quali uno o due potranno essere ingegneri estranei all'Amministrazione, di riconosciuta competenza, e gli altri funzionari dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Alla detta Commissione potrà poi essere aggregato un altro componente, anche estraneo al personale dell'Amministrazione, per l'esame facoltativo sulle lingue estere del quale è parola in appresso.

In caso di impedimento di uno dei commissari verrà provveduto alla sua sostituzione con un membro supplente.

Un funzionario della Direzione generale eserciterà l'ufficio di segretario senza voto.

7. — Gli esami scritti si fanno a porte chiuse. Uno o più membri della Commissione assistono i candidati ed invigilano per l'osservanza della disciplina e per il mantenimento dell'ordine nella sala, e per impedire qualsiasi comunicazione dei concorrenti fra loro e con estranei.

I candidati possono portare nella sala di esame soltanto quelle tavole e quei prontuari che saranno permessi dalla Commissione

Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite per gli esami è dalla Commissione immediatamente escluso dal concorso.

La Commissione ha pure facoltà discrezionali per risolvere i dubbi che possono nascere durante il tempo in cui si compiono gli esami circa il procedimento degli esami stessi e l'osservanza delle presenti norme, salvo nei casi gravi a rimettersi alla decisione del direttore generale.

Ogni membro della Commissione dispone per la votazione su ciascuna delle due prove scritte obbligatorie di 10 punti di merito. La classificazione si otterrà dividendo per ogni prova il numero totale dei punti riportati per il numero dei votanti ed i candidati saranno ritenuti idonei quando avranno riportato almeno 6 punti in ciascuna delle due prove.

8. — L'esame orale si aggirerà:

1° sui lavori eseguiti dal concorrente nelle prove scritte;

2° sulle varie materie contenute nel programma.

Immediatamente dopo l'esame orale si procederà alla relativa votazione, per la quale ciascun commissario disporrà di 20 punti. La classificazione verrà fatta dividendo il numero totale dei punti riportati per il numero dei votanti, e per essere dichiarati idonei alla detta prova orale i candidati dovranno avere ottenuto non meno di 11 punti.

9. — A richiesta di ogni singolo candidato l'esame potrà estendersi anche alla conoscenza di una o più lingue straniere (francese, tedesca, inglese). Detta prova facoltativa avrà luogo dopo quelle obbligatorie e sarà tenuta in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente senza dizionario un brano di una relazione tecnica italiana, e, nell'esame orale, di sapere sostenere una conversazione nella lingua estera prescelta.

10. — La Commissione procederà poi con apprezzamenti insindacabili dai concorrenti ad una votazione sui titoli posseduti dai candidati risultati idonei anche nella prova orale, tenendo conto dei documenti di cui alle lettere *h*) *i*) *k*) nonchè dell'esito della prova facoltativa sulle lingue estere. Per questa votazione ciascun commissario disporrà di 10 punti, e la classificazione verrà ottenuta dividendo il numero dei punti riportati da ciascun candidato per il numero dei votanti.

11. — La classificazione definitiva per determinare la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei, sarà data dalla somma delle classificazioni relative alle due prove scritte obbligatorie, alla prova orale ed ai titoli.

I primi 80 concorrenti della graduatoria, semprechè abbiano ottenuto una classificazione complessiva non inferiore a trentacinque punti, saranno nominati allievi ispettori in prova.

Agli altri concorrenti saranno restituiti i documenti prodotti.

Qualora l'aspirante dopo speciale invito non si presentasse in servizio nel termine prefissogli, nella località assegnatagli, sarà considerato come rinunciante all'impiego.

12. — Il concorrente assunto in servizio di prova sarà assoggettato al regolamento del personale approvato con R. decreto n. 417 del 22 luglio 1906, pubblicato nel n. 205 della *Gazzetta ufficiale* del 1° settembre 1906.

Gli allievi ispettori in prova saranno assunti con lo stipendio di L. 1800 annue lorde e la loro carriera si svolgerà secondo le norme contenute nel detto regolamento.

La loro nomina ad allievo ispettore stabile avrà luogo dopo almeno due anni di lodevole servizio.

13. — Qualora qualcuno degli 80 concorrenti prescelti non si presentasse in servizio, l'Amministrazione avrà facoltà di sostituirlo nominando, in ordine di graduatoria, altri fra quelli che nel concorso ottennero una classificazione non inferiore a trentacinque punti.

Eguale facoltà l'Amministrazione si riserba di esercitare per coprire posti che si rendessero vacanti entro il 31 dicembre 1908, chiamandovi, sempre in ordine di graduatoria, altri degli idonei che abbiano ottenuta una votazione almeno di trentacinque punti, purchè al momento della eventuale assunzione conservino sempre la prescritta idoneità fisica ed i requisiti di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Agli aspiranti al concorso già appartenenti all'Amministrazione che non fossero ancora in pianta stabile, si applicheranno, in caso di riuscita, per il passaggio a stabile, le norme del presente concorso, e così pure per quanto attiene allo stipendio, ove quello di cui attualmente fruiscono non raggiunga la misura di L. 1800 annue.

Roma, 10 luglio 1907.

*La direzione generale.*

---

*Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (servizio IV)*
*Roma.*

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . presa conoscenza dell'avviso in data . . . . . per il concorso a posti di allievi ispettori in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare, nel caso di riuscita, le condizioni tutte contenute nel programma (1).

(2) Dichiara altresì che non ha ancora compiuto gli esami di laurea e che perciò si riserva di presentare il diploma di laurea ed il certificato delle relative votazioni, prima dell'effettuazione delle prove scritte del concorso.

(3) Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle ferro-

vie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuti esami all'uopo.

Egli per recarsi alla sede degli esami partirà dalla stazione ferroviaria di . . . . . . . .

Firma (casato e nome per esteso). . . . . . . .

Indirizzo preciso . . . . . . . .

Data . . . . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Chi vorrà assoggettarsi alla prova facoltativa sulle lingue estere, dovrà aggiungere analoga richiesta, indicando su quali delle tre lingue (francese, tedesca o inglese) intende essere esaminato.

(2) Eventuale per chi non possiede ancora i documenti sopra indicati.

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, le date e località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

## MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

### R. Provveditorato agli studi per la provincia di Roma

AVVISO DI CONCORSO.

In esecuzione di analoga disposizione del Ministero della pubblica istruzione si reca a pubblica notizia che nel Conservatorio della Divina provvidenza in Roma si sono resi vacanti dieci posti gratuiti da conferirsi per il prossimo anno scolastico 1907-1908 a orfane di impiegati civili dello Stato, in conformità dei RR. decreti 29 settembre 1872, 13 aprile 1874, n. 1885 (serie 2ª), 19 aprile 1896, n. 114, 17 ottobre 1902, n. 482 e del decreto Ministeriale 11 gennaio 1883.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 0.60 dovranno essere trasmesse alla presidenza del Consiglio provinciale scolastico in Roma, non più tardi del 31 agosto p. v., corredate dai seguenti documenti:

*a*) certificato dell'autorità municipale comprovante la condizione di essere figlia legittima di un impiegato civile dello Stato, orfana di ambo i genitori, o di uno;

*b*) fede di nascita legalizzata, dalla quale risulti che il 30 settembre p. v., la concorrente avrà un'età non minore di 6 e non maggiore di 12 anni;

*c*) attestato medico legalizzato di sana e buona costituzione fisica e di subita vaccinazione;

*d*) certificato che attesti l'indole buona dell'animo e del carattere della candidata, nonchè il grado suo d'istruzione proporzionalmente all'età, non potendo le giovinette accolte all'Istituto restarvi oltre il 18° anno di età;

*e*) stato nominativo di famiglia, rilasciato dall'autorità municipale dal quale risulti eziandio la condizione civile di famiglia ed il suo stato economico;

*f*) dichiarazione legale del genitore superstite o del tutore colla quale si obbliga:

1° a provvedere interamente al corredo della concorrente e a consegnarlo contemporaneamente all'ingresso al conservatorio qualora essa vi sia ammessa;

2° a corrispondere all'Amministrazione del conservatorio le spese straordinarie non contemplate nella retta, ma esclusa quella del mantenimento del corredo.

L'ordine di precedenza da osservarsi nel conferimento dei posti oltre il criterio del maggior bisogno è il seguente

1° orfane di ambedue i genitori;

2° orfane di padre, tenendosi però sempre in maggior considerazione le domande di quelle vedove che abbiano maggior numero di figliuoli;

3° orfane di madre col criterio accennato al n. 2.

Le vincitrici del concorso godranno del posto gratuito dal giorno 1° del mese di ottobre 1907, fino al termine dell'anno scolastico nel quale compiranno il 18° anno di età.

Dovranno all'ingresso essere fornite del seguente corredo:

letto completo e biancheria relativa;
biancheria di dosso;
posate *cristophle* con cucchiaino;
tre seggiole;
vestito per uscire e per casa;
pettine;
spazzole per testa, abiti e scarpe.

La domanda di concorso e i certificati a corredo potranno essere redatti in carta libera, qualora sia unito il certificato di miserabilità della famiglia della concorrente.

Roma, 1° luglio 1907.

*Il R. provveditore agli studi*
CASTELLINI.

# Parte non Ufficiale

## DIARIO ESTERO

La stampa comincia a commentare il prossimo incontro del Re Edoardo VII con l'Imperatore Guglielmo II e parecchi giornali negano ad esso ogni importanza politica; fra gli altri la *Frankfurter Zeitung* scrive:

« Non bisogna dare a questa visita una speciale importanza politica. Essa è, come la visita dell'anno scorso, una semplice prova che le relazioni che erano rimaste turbate da qualche anno hanno ripreso l'apparenza normale che deve esistere tra i capi di due Stati che non sono separati da nessuna divergenza politica, troppo acuta, tanto più quando i due Sovrani sono prossimi parenti. Queste relazioni amichevoli e personali riceveranno anche un'altra sanzione in quanto che l'Imperatore, ciò che non è ancora assolutamente certo, ma può essere possibile, e anche l'Imperatrice si recheranno al principio di novembre a Windsor in seguito all'invito della Famiglia Reale inglese.

« Queste relazioni sono la conseguenza degli sforzi che sono stati fatti dalle due parti per condurre a un'intesa amichevole i due paesi con la visita dei giornalisti tedeschi e inglesi e con quelle degli uomini politici e delle rispettive amministrazioni municipali ».

***

Nel mentre pare certo che il conflitto greco-rumeno si possa comporre il 2 agosto in un convegno che avranno a Carlstad il presidente dei ministri rumeni, Sturdza e il ministro greco degli esteri, Skuzes, ecco sorgere nuove complicazioni nella penisola balcanica, provocate dalle solite bande bulgare. Un telegramma da Atene ci informa che una di tali bande invase il villaggio greco di Syrpsi, a nord di Monastir, e bruciò 23 case e 16 granai. Incendiò poi altre 23 case e 19 granai nel villaggio greco di Rakatina.

Il capo banda Tsolè entrò a Nevoliani, villaggio di Florina, e minacciò gli abitanti di un massacro generale se non si convertivano allo scisma bulgaro entro ventiquattro ore.

Tre bande bulgare tentarono di passar la frontiera dalla parte di Adrianopoli. Ma i confini dalla parte turca erano custoditi bene e le bande dovettero ritirarsi.

Sull'audacia dei Comitati d'agitazione bulgara, un altro telegramma, pure da Atene, assicura - benchè a Sofia lo si smentisca - ch'essi abbiano tentato un colpo generale e sensazionale contro tutti i consoli europei di Salonicco. Sinora i consoli minacciati di morte erano solo quelli di Grecia e di Serbia; ma pare che dopo matura riflessione i Comitati bulgari abbiano deciso di provocare - con un attentato sensazionale - l'intervento effettivo ed armato delle grandi potenze in Macedonia.

Il fatto non può destar meraviglia; difatti anche nel 1903, i bulgari agirono nello stesso senso.

***

L'accordo russo-giapponese sarà fra giorni un fatto compiuto.

Quest'accordo di alto valore internazionale è discusso da lunghi mesi tra i due Stati contraenti. Esso doveva da principio abbracciare un campo ristretto ed è a poco a poco che il campo si è esteso sotto la pressione stessa delle circostanze. Si era sperato per un momento che sarebbe stato firmato nello stesso tempo dell'accordo franco-giapponese, ma certe difficoltà di forma avevano aggiornata questa scadenza. L'accordo sarà doppio: alla convenzione diplomatica si aggiungerà una convenzione economica che riguarderà banchi da pesca del Pacifico Settentrionale, l'indirizzo commerciale nell'Estremo Oriente, e la rimessa di certi tronchi di strade ferrate.

Ma è soprattutto la convenzione diplomatica che attirerà l'attenzione generale confermando lo *statu quo* dell'Estremo Oriente, e, in seguito alle cordiali relazioni definitivamente stabilite tra Russia e Giappone, viene confermata la pace del mondo. A questo titolo la convenzione integra l'accordo franco-giapponese già firmato e l'accordo russo-inglese in preparazione, ai quali essa è d'altra parte strettamente collegata.

***

La proclamazione della nuova Convenzione nippocoreana che in realtà significa la fine dell'indipendenza coreana, ha prodotto una intensa agitazione in tutta la penisola di Corea.

A Seoul le vecchie dame nobili piangenti si sono recate in massa al palazzo imperiale, ove hanno dato libero sfogo alla loro disperazione e si sono appropriate di alcuni oggetti da conservarsi come ricordo.

Questo sentimento unanime dei coreani è un indizio che i torbidi non cesseranno per ora e che il sentimento della nazionalità sarà sempre vivo in essi. E il Giappone non lo dissimula, poichè sono stati presi accordi colle Compagnie ferroviarie per il trasporto, al primo segnale, di 4000 uomini da Chemulpo, a destinazione di Seoul, nel caso in cui ve ne fosse bisogno. Un primo reparto di 1000 uomini è arrivato a Fu-san l'altra sera.

Il marchese Ito ha chiesto l'invio di truppe a Seoul per due ragioni: per la necessità del disarmo dell'esercito coreano e per l'urgenza che vi è d'isolare l'Imperatore abdicato dai suoi soldati.

***

Le ultime notizie dal Marocco dicono che sono cominciate le tanto annunciate operazioni militari contro Er Raisuli.

Secondo informazioni private giunte da Tetuan le truppe inviate da Bouchta-Batbabi hanno levato ieri il campo in fretta e sono partite per Chethoan, punto situato non lungi dal quartier generale di Er Raisuli. Questo movimento è stato operato in seguito ad ordine urgente giunto da Tangeri.

Il messaggero inviato a Er Raisuli dal corrispondente di un giornale di Tangeri dice che questi attende una lettera del Sultano per aprire negoziati.

La gente della tribù dei H' Fass è disposta ad aiutare Mac Lean, confidando che il Sultano vorrà concedere il suo perdono, però ricusa di servire nella Mahalla, di consegnare Er Raisuli e di pagare le imposte; si rende garante della buona condotta di questi per l'avvenire se gli sarà data soddisfazione e se la sua casa sarà ricostruita.

Le strade di El Ksar, Fez e Tangeri, che conducono presso il campo di Raisuli, sono quasi impraticabili. Numerose sentinelle sono agli accessi. Le condizioni di Raisuli sono sconosciute nel suo stesso campo.

Un ultimo telegramma da Londra dice che le tribù si metterebbero dalla parte di Er Raisuli, ciò che aggraverebbe la situazione, rendendo vani gli sforzi del Sultano per porre fine alla prigionia del caid Mac Lean.

## La Croce Rossa italiana

Il Comitato centrale della Croce Rossa Italiana ha pubblicato annesso al Bollettino del mese di aprile 1907, il rendiconto morale ed economico dell'anno 1906, esposto dal presidente dell'Associazione all'assemblea generale del 20 maggio u. s.

L'on. senatore conte Rinaldo Taverna dopo avere commemorato gli estinti benemeriti dell'Associazione e rilevato le cortesie riconoscenti dell'Impero e della Croce Rossa giapponesi pel soccorso di quella italiana durante la guerra russo-giapponese, esamina nella sua chiara e precisa esposizione i varii servizi della Croce Rossa, distinti colla definizione di attività in tempo di pace. Tra cotesti servizi è degno di essere fra tutti rilevato quello della « Campagna antimalarica ».

La campagna antimalarica (VII) che l'Associazione eseguì nello scorso anno, venne estesa, oltre che all'Agro Romano, anche alle Paludi Pontine.

S. M. il Re fu largo del suo generoso concorso ed il suo esempio fu seguito dal R. Governo, dal comune di Roma e da altri enti e privati.

Come pel passato, l'organizzazione del non facile servizio venne affidata all'illustre prof. comm. Paolo Postempsky, ispettore medico principale, il quale vi dedicò, come sempre, cuore e mente senza alcun compenso, non solo, ma con non lieve nocumento dei suoi interessi professionali.

Nell'Agro Romano vennero chininizzati 17,022 individui, compresi 202 bambini.

Nelle Paludi Pontine furono chininizzati 11,660 individui, compresi 165 bambini.

Anche il Sottocomitato di Palermo ripetè nello scorso anno la campagna antimalarica in Sicilia, estendendola a nuove zone che nel primo anno ne erano rimaste prive per mancanza di mezzi.

In Sicilia furono chininizzati 9,837 individui.

L'opera della Croce Rossa italiana per combattere la malaria è seguita colla più grande attenzione e compiacenza dalle maggiori illustrazioni mediche di quegli Stati, che hanno nel loro territorio delle zone malariche, ciò in grazia dei risultati che se ne ottengono e che sono in verità i più lusinghieri, tanto che nell'Agro